

Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE ESIGENZE DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE CLAUDIO BUCCI, AL
DOTT: GIANLUCA MARTONE
PREMESSO CHE:

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 11 luglio 2012, n. 64, ha conferito al dott. Gianluca Martone l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Consigliere segretario del Consiglio regionale Claudio Bucci, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di seguito denominato Regolamento;
- Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli ha elaborato e trasmesso con nota prot. n. 13206 del 26 luglio 2012, al dott. dott. Gianluca Martone, la proposta di incarico;
- Il dott. dott. Gianluca Martone ha accettato l'incarico, con nota acquisita agli atti con prot. 13324 del 27 luglio 2012.

TANTO PREMESSO

TRA

Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli nato a Cori prov. Latina, il 28 marzo 1945, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio - Cod. fisc. 80143490581

E

Il dott. Gianluca Martone, nato a Gaeta (LT) il 12 febbraio 1982, residente in via del Trullo 242d, c.a.p. 00148, Roma, prov. RM, Cod. fisc. MRT GLC 82B 12D 843R

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Costituzione rapporto)

1. E' conferito l'incarico di prestazione d'opera intellettuale, per le motivazioni di cui in premessa, per le esigenze del Consigliere segretario del Consiglio regionale Claudio Bucci ai sensi dell'articolo 8, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento, al dott. Gianluca Martone.

Art. 2

(Durata dell'incarico)



1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla stipula del contratto ha la durata di mesi undici.

Art. 3
(Oggetto)

1. l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale consiste nello studio e nell'approfondimento delle tematiche inerenti l'occupazione dei giovani ed all'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, con particolare riguardo alle problematiche legate all'impiego presso le nuove realtà integrate nel mondo dei new media;

Art. 4
(Obbiettivi)

1. l'obiettivo di massima che la SV dovrà conseguire è quello di realizzare uno studio sul mondo del lavoro giovanile, formulando al consigliere segretario Claudio Bucci proposte finalizzate alla concretizzazione di prospettive occupazionali, in particolare nell'ambito dei new media.

Art. 5
(Modalità di svolgimento)

1. Il dott. . Gianluca Martone espletterà tale incarico attraverso il supporto diretto al Consigliere segretario Claudio Bucci.



Art. 6
(Obbligo di fedeltà)

1. E' fatto divieto di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Art. 7
(Trattamento economico)

1. Di quantificare l'entità del compenso in euro trentatremila/00 (33.000,00) da erogarsi in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali.

2. Per la corresponsione dei ratei di cui al comma 1, il Consigliere segretario Claudio Bucci dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte del dott. Gianluca Martone.

Art. 8
(Risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 ha la durata di mesi undici (11) e cessa alla data di scadenza del presente contratto.

2. Il contratto è altresì risolto, dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico, in caso di cessazione anticipata dalla carica del Consigliere segretario del Consiglio regionale Claudio Bucci o con il venire meno del rapporto di fiducia.

Art. 9
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.



Art. 10
(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.

Art. 11
(Registrazione)

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione ai sensi della parte II, articolo 10 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 27 LUG. 2012

L'esperto
(Gianluca Martone)



Segretario generale
(Nazzareno Cerinelli)